



Ordinanza n° 33 del 30 Aprile 2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

IL SINDACO

VISTE le proprie ordinanze nn. 17-18 – 19 – 20 - 21 – 22 - 23 – 24 – 25 - 26 – 28 – 29 -30 e 31 , tese ad individuare misure urgenti e precauzionali contro il diffondersi del COVID – 19 “Coronavirus”.

- **VISTI**
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, avente per oggetto: “COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti”;
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”.
- Visto il D.P.C.M. del 4 marzo 2020;
- Visto il D.P.C.M. del 08.03.2020;
- Visto il D.P.C.M del 09.03.2020;
- Visto il D.P.C.M. dell'11.03.2020;
- Visto il D.L. n. 18 del 17.03.2020;
- Visto il D.P.C.M. del 22.03.2020;
- Visto il D.P.C.M. del 26.04.2020;

- Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania nn. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37, 38 e 39 del 2020;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VERIFICATO

Che, nonostante l'emanazione delle richiamate disposizioni statali, nonché di quelle del Presidente della Giunta Regionale della Campania, continuano a registrarsi assembramenti o circolazione eccessiva di persone, motivate, secondo quanto riferito nei controlli effettuati dalle Forze dell'Ordine, dell'esigenza di dover svolgere attività produttive e/o recarsi presso le attività di commercio consentite;

CONSIDERATO

che tutte le Forze di Polizia, nonché il Comando di Polizia Municipale hanno verificato che tali circostanze non consentono di accertare l'effettivo motivo di spostamenti dettato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e, conseguentemente, rappresentano un'ulteriore insorgenza di emergenza di carattere sanitario;

VERIFICATO

Che il D.L. n. 19 del 2020 all'art. 3, comma 1 prevede che, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in unica parte di esso, si possono introdurre le misure ulteriormente restrittive;

DATO ATTO

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 D.L. n. 19/2020 il Sindaco può adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza che non siano in contrasto con le misure statali, né accedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 del richiamato art. 3;

CONSIDERATO

Che appare necessario per il Sindaco, per quanto di sua competenza, adottare provvedimenti contingibili e urgenti a carattere esclusivamente locale;

Tali circostanze evidenziano l'esigenza di adottare misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della ulteriore diffusione del Covid-19;

Le misure adottate sia dal Governo che dalla Regione Campania non appaiono allo stato, sufficienti a contrastare l'aggravamento del rischio sanitario verificatosi nel territorio comunale;

Che occorre adottare misure precauzionali al fine di evitare che sul territorio comunale si verifichino spostamenti dei cittadini provenienti dai comuni vicini;

Che è necessario prendere atto delle disposizioni del D.P.C.M. del 26.04.2020;

Effettuato, altresì, il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso un'esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi;



ORDINA

- 1) Con decorrenza dal 03.05.2020 e fino al 18.05.2020 la proroga dell'efficacia delle ordinanze in tema di emergenza Covid-19 non incompatibili con il DPCM del 26.04.2020, reiterando la sospensione dei tributi locali in scadenza alla ripresa delle attività ordinarie;
- 2) A tutti i soggetti provenienti dalle altre Regioni d'Italia o dall'estero, che faranno ingresso nella città di Casoria o vi abbiano fatto ingresso negli ultimi 14 giorni per rientrare nel territorio regionale:
 - di comunicare tale circostanza al Comune e al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica territorialmente competente. Tale comunicazione dovrà avvenire telefonicamente al numero 081 5400911 oppure tramite email: **polizia.locale@comune.casoria.na.it** o tramite Pec: **polizia.locale@pec.comune.casoria.na.it**;
 - di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo, con divieto di contatti sociali;
 - di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
 - di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
 - in caso di comparse di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente per ogni conseguente determinazione;
- 3) La chiusura al pubblico del Cimitero;
- 4) La sospensione del mercato settimanale del venerdì alla via Michelangelo nonché del mercato della domenica in località San Salvatore fino al 18.05.2020;
- 5) La chiusura al pubblico di tutte le ville e parchi comunali fatta salva la possibilità ai soggetti minori disabili i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta scritta, di potervi accedere in maniera contingentata e previa autorizzazione dell'Ufficio competente (Settore Ambiente);
- 6) La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, fatte salve le situazioni urgenti o emergenziali e comunque previo appuntamento telefonico, regolamentando gli accessi e garantendo le misure di prevenzione igienico sanitarie;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente e venga trasmessa a: Unità di Crisi Regione Campania; S.F. il Prefetto di Napoli; Comando Polizia



Locale; Comando stazione Carabinieri di Casoria; Commissariato di P.S. di Afragola; ASL Napoli 2 Nord; Responsabile della Protezione civile.

A V V E R T E

Che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'A.G. Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Dalla Casa Comunale, 30 Aprile 2020.



IL SINDACO
Avv. Raffaele Bene

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raffaele Bene", written over the typed name.